



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF154  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA SENZA REVERSE CHARGE IVA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	RM 111/2017; CM 14/2015 E CM 37/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>08/09/2017</b>

Sintesi: l'attività di verifica degli impianti di messa a terra degli edifici

- non comporta l'applicazione del meccanismo del reverse charge Iva (ma l'Iva ordinaria del 22%)
- non essendo assimilabile ad una "manutenzione".

La RM 111/2017 ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento Iva relativo:

- ⇒ **all'attività di verifica degli impianti di messa di terra presso attività pubbliche e private**
- ⇒ posta in essere da soggetti abilitati allo svolgimento di tale attività (DPR 462/2001).

Con l'introduzione della lett. a-ter) all'art. 17 c. 6 DPR 633/1972, ad opera della L. 190/2014, il reverse charge è stato esteso alle seguenti **prestazioni di servizi effettuate sugli edifici** (RF 080/2015 e 099/2015):

- servizi di pulizia
- demolizione
- installazione di impianti
- lavori di completamento.



**Concetto di edificio - CM 14/2015:** "sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti".



**Nota:** il reverse charge, dunque:

**a) si applica** in relazione alle prestazioni di servizi relative a:

- **fabbricati abitativi o strumentali**, incluse nuove costruzioni o parti di essi (es: singolo locale di edificio)
- agli **edifici in corso di costruzione** (rientranti nella categoria catastale F3)
- alle **unità in corso di definizione** (rientranti nella categoria catastale F4)

**b) non si applica** alle prestazioni di servizi relative

- a beni mobili
- ai terreni (es: parcheggi, giardini, ecc.) ed alle piscine, salvo che costituiscono una parte integrante dell'edificio (es: giardino pensile; piscina situata sul terrazzo; ecc.)

**NOTA BENE - L'applicazione del reverse charge per tali servizi trova applicazione a prescindere:**

- dal fatto che i prestatori **operino in via abituale nel settore edile**, cioè abbiano dichiarato un codice attività compreso nei codici della **sezione F della tabella ATECO**
- il **rapporto contrattuale** tra le **parti**: appalto o prestazione d'opera



**N.B.:** rimangono escluse:

- la cessione con posa in opera accessoria
- le prestazioni di costruzione/ristrutturazione di edifici (non opera l'obbligo di "scomprare" le prestazioni riferite all'installazione di impianti/lavori di completamento, eseguite in proprio o subappaltate).

- il fatto di trovarsi nella posizione di **subappaltatori, o meno** (si applica anche alle prestazioni rese direttamente al committente, e non solo all'appaltatore principale come previsto nell'art. 17 c. 6 lett. a).


**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

CODICI ATECO INTERESSATI DALL'ART. 17 C. 6 LETT. A-TER) DPR 633/72	
CODICE	PULIZIA
81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
CODICE	DEMOLIZIONE
43.11.00	Demolizione
CODICE	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RELATIVI AD EDIFICI
43.21.01	Installazione impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
CODICE	COMPLETAMENTO DI EDIFICI
43.31.00	Intonacatura e stuccatura
43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili - muratori
43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. (*)
(*) <b>Interrogazione parlamentare n. 5-08065 del 10/03/2016:</b> rientra nell'inversione contabile anche l'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell'ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività 43.39.01, se riferita ad edifici.	

**ATTENZIONE** - Al fine di evitare situazioni di incertezza di incertezza, l'Agenzia (richiamando la CM 14/2015) ha **confermato** di doversi fare **riferimento esclusivamente ai citati codici attività ATECO**, nel senso che:

- ove la prestazione **rientri in via oggettiva nell'ambito di determinati codici ATECO**, troverà applicazione **reverse charge**
- **indipendentemente** dal fatto che **l'impresa prestatrice non ponga in essere in via abituale tali operazioni** e, di conseguenza, **non abbia proceduto** (o vi sia tenuta con la prestazione addebitata) **alla Comunicazione di inizio attività**, con adeguamento dei codice attività svolti.



**Subappalti in edilizia:** la RM 111/2017 richiama la precedente RM 172/2007 (relativa ai subappalti in edilizia) che, tuttavia, non era del tutto chiara nel merito. Ciò comporta il fatto che **il medesimo concetto trova applicazione anche nei subappalti in edilizia**, di cui all'art. 17 c. 6 lett. a) Dpr 633/72)

**VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA**

Il DPR 462/2001 dispone l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre gli **impianti a verifica periodica** al fine di accertare la conformità degli stessi a determinati requisiti tecnici.

La richiesta può essere fatta all'ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive i quali, onde garantire l'obiettività delle verifiche effettuate, devono essere indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica.

L'attività in questione:

- **non costituisce una manutenzione** ma, bensì, un **collaudo programmato**
- e viene, dunque, **classificata con il codice ATECO 71.20.21** che ricomprende:

CONTROLLO DI QUALITA' E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI
Certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari, ecc.
Prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge)
Certificazione dei processi di produzione eccetera
Certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza

ponendosi, dunque, **al di fuori dei codici ATECO interessati del reverse charge**, riportati in precedenza.

**REGIME IVA APPLICABILE**

Alla prestazione citata, pertanto:

- non si applica l'inversione contabile
- ma trova applicazione l'Iva con le modalità ordinarie.

In relazione **all'aliquota applicabile**, si deve peraltro ritenere che:

- ⇒ **non vertendosi in una attività "di manutenzione"** (ma di certificazione) l'aliquota Iva applicabile è **sempre quella del 22%**
- ⇒ **anche** laddove sia posta in essere su un **fabbricato a prevalente destinazione abitativa** (non trova quindi applicazione l'aliquota Iva agevolata del 10%).

ATTIVITA'	CODICE ATECO 71.20.21
IVA	FATTURA CON MODALITA' ORDINARIE
ESCLUSIONE	DPR 633/1972, art. 17, co. 6, lett. a-ter)